

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE **COMUNE DI ARTA TERME**

Variante n° 10
AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RICOSTRUZIONE DI
PIANO ARTA

Progettista: Ing. Aldo Missana - con Studio in Tolmezzo, Via Mateotti, 13 tel. 43463

ALLEGATI:

- Relazione illustrativa
- Estratto della mappa catastale
- Stato di fatto – Estratto planimetrico del **Vigente** Piano Regolatore Generale Comunale – estratto planimetrico del **VIGENTE** Piano Particolareggiato di Ricostruzione di Piano Arta,
- Stato di progetto – variante n. **10** al piano particolareggiato di ricostruzione di Piano di Arta,
- Estratto Norme di attuazione (artt.: da art. 11 a art. 28),
- Asseverazione tecnico progettista,
- relazione preventiva degli effetti significativi sull'ambiente.-

APPROVAZIONE:

Tolmezzo 09/02/2015

ADOTTATO CON DELIBERAZIONE
GIUNTALE/CONSILIARE N. 2

DD. 10/02/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

VISTO:

IL 10/02/2015



IL PROGETTISTA
(Ing. Aldo Missana)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aldo Missana', written over the printed name of the project designer.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI ARTA TERME

Piano Particolareggiato di ricostruzione per la frazione di Piano

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comune di Arta Terme è dotato di un Piano Particolareggiato di Ricostruzione relativo alla frazione di Piano Arta, approvato ai sensi della Legge Regionale n. 63 del 23/12/1977 con DPGR n° 4978/U/SGS del 19/08/1980.-

Tale P.P.C. regola la modalità di ricostruzione, riparazione e pianificazione urbana della frazione di Piano Arta avendo quale obiettivo il recupero dei corpi di fabbrica esistenti, ridisegnando il tessuto esistente.-

Il vigente Piano particolareggiato di ricostruzione vigente include la porzione dell'area identificata catastalmente con i mappali n. 512 e 67 del Fg. 8, di proprietà dei coniugi sigg. Favotti Bruno e Tomat Claudia, così come meglio identificati nell'allegato estratto Di mappa.-

Nel particolare Il lotto in parola individua il fabbricato esistente identificato come "volumi da conservare", il limite di inviluppo di eventuali altre due prevedende costruzioni e la restante area destinata a verde agricolo.-

Nell'intento di razionalizzare e migliorare l'utilizzo funzionale ed igienico sanitario degli immobili viene proposta una variante relativa ad una miglior redistribuzione compositiva; nel particolare:

- vista la necessità di ampliare l'esistente fabbricato al fine di ricavare adeguati posti auto a servizio delle unità che compongono l'edificio esistente distinto con il mn. 512 si propone di variare la destinazione dell'area immediatamente a monte dell'edificio medesimo da verde agricolo ad area edificabile.-

Con la variante in parola che interessa la superficie posta a Nord del fabbricato preesistente sino al limite di confine con altri terreni ed avente una superficie complessiva di circa mq. 70, supplirà alla necessita da parte dei coniugi Favotti/Tomat di adeguare le unità immobiliari che compongono l'edificio principale dotandole di autorimesse e depositi.-

La superficie interessata dalla variante oggetto della presente relazione, che individua nel nuovo limite di inviluppo edificabile, è meglio illustrata nell'estratto cartografico allegato.-

In conclusione, si tratta di una variante di modesta entità, che, peraltro, va a migliorare e razionalizzare la funzionalità, le condizioni igienico sanitarie e la distribuzione compositiva dell'area oggetto della variante.-

Tolmezzo 09/02/2015



IL PROGETTISTA
(Ing. Aldo Missana)

Aldo Missana

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI ARTA TERME

Piano Particolareggiato di ricostruzione per la frazione di Piano

ESTRATTO DELLA MAPPA CATASTALE
(SCALA 1/1000)



E-27100

Particella: 512

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA


PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI ARTA TERME

Piano Particolareggiato di ricostruzione per la frazione di Piano


STATO DI FATTO:

- ***Estratto planimetrico del vigente Piano Regolatore Generale Comunale.***
- ***Estratto planimetrico del vigente Piano Particolareggiato di ricostruzione di Piano Arta.-***



ESTRATTO PLANIMETRICO **VIGENTE** PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE DI ARTÀ TERME
(scala 1/2000)

LEGENDA



AREA INTERESSATA DALLA VARIANTE



ESTRATTO PLANIMETRICO **VIGENTE** PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RICOSTRUZIONE NELLA FRAZIONE DI PIANO ARTA (SCALA 1/500)

LEGENDA



AREA INTERESSATA DALLA VARIANTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA


PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI ARTA TERME

Piano Particolareggiato di ricostruzione per la frazione di Piano

STATO DI PROGETTO:

- ***variante n. 10 al Piano Particolareggiato di Ricostruzione di Piano Arta***




ESTRATTO PLANIMETRICO VIGENTE PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RICOSTRUZIONE NELLA FRAZIONE DI PIANO ARTA (SCALA 1/500)


LEGENDA



Limite di inviluppo edificatorio previsto nel piano particolareggiato attualmente in vigore,



Superficie a destinazione "verde agricolo"



Area oggetto di variante da "verde agricolo ad "area edificabile"

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA




PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI ARTA TERME

Piano Particolareggiato di ricostruzione per la frazione di Piano

ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE

LEGENDA Piano Particolareggiato di Ricostruzione della frazione di Piana

-  Ambito di intervento unitario
-  Edifici da conservare
-  Volumi da conservare
-  Edifici indifferenti
-  Edifici da riportare allo stato originale
-  Edifici non riconfermabili
-  Edifici da demolire
-  Aree pubbliche
-  Viabilità
-  Zone di esproprio
-  Fili fissi
-  Fili fissi (recintazioni)
-  Limite di inviluppo
-  Obbligo di costruzione "in aderenza"
-  Corte comune
-  Verde e corte privati
-  Verde agricolo
-  Parcheggi

destinazione di zona	numero di piani
superficie coperta	densita' edilizia
numero alloggi. minimo	tipologie

Destinazione di zona	<input type="checkbox"/> R	Residenziale
	<input type="checkbox"/> Rm	Resid. con attivita' produttive ammesse
	<input type="checkbox"/> Rm*	Resid. mista con divieto di resid. al P.T.
	<input type="checkbox"/> M	Mista
	<input type="checkbox"/> Cs	Centro sociale
Numero di piani	<input type="checkbox"/> II	N. Piani fuori terra (obbligatori)
	<input type="checkbox"/> (II)	N. Piani (facoltativi)
	<input type="checkbox"/> II-III	N. Piani a monte e a valle
	<input type="checkbox"/> n	Obbligo allineamento a filo gronda
Superficie coperta	<input type="checkbox"/> 150	Superficie massima copribile
	<input type="checkbox"/> -	Sup. massima compresa nell'involuppo
Densita' edilizia	<input type="checkbox"/> 3	N. minimo alloggi
	<input type="checkbox"/> 850	Cubatura massima
	<input type="checkbox"/> 850	Cubatura obbligatoria
Tipologie	<input type="checkbox"/> I	Casa in linea
	<input type="checkbox"/> S	'' isolata
	<input type="checkbox"/> SC	'' a schiera
	<input type="checkbox"/> a	Deposito - Magazzino - Annesso
	<input type="checkbox"/> g	Garage

NORME URBANISTICHE ED EDILIZIEArt. 11) - Edificabilità

All'interno delle zone individuate come all'art. 9 l'edificabilità è consentita secondo le seguenti prescrizioni:

Aree edificabili

Ciascun lotto reca l'indicazione dell'area da destinare alla edificazione. Tale area è delimitata con un tratto  sulla tavola 8 col termine "limite inviluppo". L'edificazione è consentita esclusivamente all'interno del limite inviluppo. L'andamento planimetrico dell'edificio può variare all'interno di esso. Il raggiungimento di tale limite da parte dell'edificato è facoltativo, fatto salvo il rispetto degli eventuali indici edilizi relativi al fabbricato. L'attuazione degli interventi previsti e definiti con questo simbolo rientrano in una fase prioritaria quando si tratti soddisfare l'effettiva necessità e domanda di alcune particolari categorie (sinistrati attualmente insediati negli alloggi più precari, nuovi nuclei familiari ecc.), secondo le indicazioni della legge regionale 63/77; per nuove edificazioni che non rientrino nelle indicazioni della L.R. 63/77 l'attuazione dell'intervento è gestita secondo le prescrizioni e i tempi di P.D.

Per tali interventi si è tenuto conto del conseguimento della maggiore sicurezza possibile sotto l'aspetto geologico sismico con riferimento alle indicazioni dell'indagine a cura della Comunità Montana.

Art. 12) - Fili Fissi

Sono indicati con tale dicitura e graficizzati con . L'edificazione è vincolata al raggiungimento dei fili fissi per tutta la loro lunghezza, ivi compresi eventuali angoli espressamente indicati. L'eventuale porzione di edificio mancante all'assolvimento di tale obbligo può essere sostituita da un muro di cinta da eseguirsi secondo le modalità indicate nella presente Normativa e di altezza non inferiore a ml. 3,00 .

Art. 13) - Costruzione in aderenza

L'edificazione in aderenza è obbligatoria in presenza dell'indicazione . In presenza dell'indicazione  la costruzione in aderenza è facoltativa e, quando non si verifichi la distanza degli edifici dovrà essere conforme alle norme edilizie per le zone sismiche.

Art. 14) - Aree di verde privato

Tali aree sono indicate sulla tavola planimetrica di progetto N° 8 col simbolo  e comprendono le corti private e la parte di lotto immediatamente circostante gli edifici esistenti e le aree di nuova edificazione. Esse

sono sottoposte al vincolo di inedificabilità con l'eccezione dei ricoveri per animali domestici e da cortile nel rispetto delle norme igieniche e sanitarie ed al mantenimento delle caratteristiche di prato giardino e orto con l'obbligo di salvaguardia delle specie arboree d'alto fusto esistenti che caratterizzano l'ambiente.

Art. 15) - Aree di verde agricolo

Tali aree sono indicate sulla tavola planimetrica di progetto N° 8 col simbolo  con tale definizione si fa riferimento ai campi, agli orti ai prati ed ai prati arborati esistenti ai margini del centro edificato. In tali aree permane il vincolo di inedificabilità; non è ammessa altresì la costruzione di concimaie e altri depositi inquinanti anche se sul lotto di pertinenza di rustici utilizzati totalmente a scopo agricolo.

Art. 16) - Aree di esproprio comprendono

Le zone destinate agli allargamenti stradali e alla destinazione a parcheggio; sono rappresentate graficamente nella tavola planimetrica di progetto N° 8 con linee tratteggiate e retine blu  ;

Le zone di uso pubblico; sono rappresentate graficamente col simbolo  nella tavola di progetto N° 8 e sono destinate ad attrezzature collettive e servizi sociali vari. Le indicazioni hanno valore prescrittivo ma non esclusivo nei confronti di altri servizi o attrezzature che si rendessero necessari insediare compatibilmente alle funzioni della zona di insediamento.

Art. 17 - Indici Edilizi

Ciascuna area edificabile reca l'indicazione degli indici edilizi ed essa relativi. Tali indici sono graficizzati secondo il seguente schema di utilizzazione e secondo le norme tecniche generali di cui agli art. dal 29 al 35

DESTINAZIONE	NUMERO DI PIANI
SUPERFICIE COPERTA	DENSITA' EDILIZIA
NUMERO ALLÓGGI MINIMO	TIPOLOGIA

Art. 18) -- Destinazione degli edifici

Indica le destinazioni d'uso ammesse all'interno dei singoli inviluppi e che sono rappresentate con i seguenti simboli:

a) Edificio Residenziale - R

Gli edifici devono essere a prevalente utilizzazione residenziale. E' ammessa la costruzione di locali di servizio, lavanderia, garages, purchè facenti parte integrante dell'edificio destinato alla residenza.

b) Edificio Residenziale - Rm^o

Valgono le norme previste per gli edifici residenziali R salvo che il Piano Terra degli edifici non è utilizzabile a scopo residenziale, bensì commerciale e artigianale compatibile.

c) Edificio Residenziale - Rm

Valgono le norme fissate per la zona residenziale R. Gli edifici devono avere destinazione di uso residenziale e possono ospitare locali adibiti a funzioni produttive, artigianali, commerciali o ricettive nel rispetto delle norme del regolamento edilizio. Non sono ammessi nelle zone di P.P. nuovi edifici destinati all'attività agricola. Per i rustici esistenti di cui alle tavole 7.1, 7.2, 7.3, totalmente utilizzati per questa attività si ammette la modifica della destinazione ad uso residenziale, rimandando a successive scelte di piano l'organizzazione del settore primario e la costruzione di nuove attrezzature agricole al di fuori delle zone perimetrare. Il ripristino ad uso residenziale è ammesso quindi, a maggior ragione per i rustici in disuso o solo parzialmente utilizzati. Il riuso di queste volumetrie può essere indirizzato d'altra parte a riqualificare il settore turistico in senso ambientale ed economico.

d) Annesso - a

L'edificazione di locali di servizio o annessi sia alla residenza sia all'attività produttiva è ammessa esclusivamente nelle aree indicate nel progetto con segno grafico di limite di inviluppo ——— ed il simbolo - a - Quando manchi quest'ultimo simbolo, in presenza del segno grafico  si fa obbligo di utilizzare il volume soltanto come ricovero macchina.

e) Edificio Misto - M -

Gli edifici devono essere predisposti alla localizza-



"a quanto disposto dalla L.R. 23/8/1985 n. 44".

Il Sindaco

zione di attività produttiva artigianali, commerciali o ricettive, nel rispetto delle norme che le regolano e per un'incidenza di superficie utile non inferiore al 50%. La rimanente superficie utile può essere destinata a residenza. Le attività produttive sono ammesse purchè non arrechino molestia alla residenza con produzione di rumori, fumi, gas nocivi, scarichi inquinanti ecc. secondo le norme igienico sanitarie vigenti.

Art. 19) - Numero dei piani

Con esso si indica il numero degli impalcati orizzontali nei quali si divide in altezza una casa; l'altezza minima di ogni piano abitabile non può essere inferiore a

~~2,70~~

Il piano terra, qualsiasi sia la sua destinazione, è un piano. Sono esclusi dal computo i piani seminterrati e interrati e il piano sottotetto secondo le norme di cui all'art. 34. Il numero di piani ammesso è indicato con un numero romano; è consentito edificare un numero inferiore di piani qualora il numero sia racchiuso in un circolo.

Qualora il numero di piani non risulti racchiuso in un circolo, tale precisazione è da ritenersi vincolante e obbligatoria. Qualora risultino indicati due numeri è obbligatorio realizzare il numero di piani indicato rispettivamente a Monte e a Valle, essendo tale precisazione riferita alle edificazioni su terreni in ~~pendenza~~ dipendenza e a ridosso di terra-piani.

Il simbolo - n - in sostituzione del numero romano rende obbligatorio l'allineamento a filo gronda con gli edifici contigui secondo le indicazioni di cui agli art. dal 29 al 35 compreso.

Art. 20) - Superficie coperta

Si intende per superficie coperta la superficie proiettata ortogonalmente al piano orizzontale e delimitata dal perimetro massimo dei corpi di fabbrica con l'esclusione degli sporti di ~~copertura~~ e degli ~~oggetti~~ oggetti di terrazze.

La superficie coperta ammissibile viene indicata rispetto alla superficie complessiva dell'involuppo in valore assoluto. Nel caso che non venga indicata si potrà coprire tutta la superficie delimitata dall'involuppo. Per le norme tecniche valgono le indicazioni di cui agli art. dal 29 al 35 compreso.

Art. 21) - Densità Edilizia Fondiaria

È il volume in metri cubi che si può costruire su un lotto. La densità edilizia ammissibile viene indicata in uno dei seguenti modi:

a) valore assoluto racchiuso in un riquadro: tale valore deve intendersi tassativo con una tolleranza fino al 10% in eccesso o in difetto.

b) valore assoluto senza altre indicazioni: tale valore deve intendersi tassativo con una tolleranza fino al 30% in difetto.

c) indice di cubatura (mc/mq) fondiario. Tale valore deve intendersi come massimo ammissibile e deve essere valutato rispetto alla superficie del lotto. Nel caso di lotto parzialmente compreso nell'ambito di piano particolareggiato, l'indice di cubatura viene riferito alla porzione di lotto interna al perimetro di piano.

d) in assenza di indice la cubatura max edificabile risulta dal prodotto della superficie max. occupabile per l'altezza max. ammessa.

Art. 22) - Numero di alloggi

L'indicazione deve intendersi come prescrizione vincolante minima.

Art. 23) - Tipologia

Vengono prescritte le seguenti categorie tipologiche alle quali gli edifici si devono attenere:

a) (S) casa isolata

L'edificio è indipendente su tutti i fronti e posizionato all'interno dell'area individuata dal limite in sviluppo, fatte salve tutte le altre prescrizioni riguardanti gli indici edilizi e le norme del regolamento edilizio. L'altezza massima è quella risultante dalla applicazione degli indici fissati di superficie coperta e di volumetrica ammissibile per ciascun edificio.

b) (L) casa in linea

L'edificio è in continuità di fronte principale con gli edifici adiacenti. L'edificabilità pertanto è in aderenza almeno per quanto riguarda il fronte principale. L'altezza degli edifici contigui può variare in applicazione del numero di piani indicati col numero romano.

c) (SC) casa a schiera

L'edificio è in sequenza con altri contigui anche in assenza di fronte principale continuo.

Art. 24) - Direzioni corpi di fabbrica

Sono prescritte, ove se ne manifesti la necessità, le direzioni per la posizione e l'aggregazione dei corpi di fabbrica. Tali direzioni sono indicate nell'elaborato di progetto B con . E' da intendersi che tali direzioni sono vincolanti per l'andamento dei fronti principali di fabbricato, fatto salvo il rispetto dei limiti di inviluppo delle aree edificabili.


Art. 25) - Preesistenze e Ampliamenti

Nell'elaborato di progetto N° B sono rappresentati col simbolo  ,  ,  ,  , gli edifici attualmente esistenti rispettivamente da conservare, da






E' comunque fatta salva la possibilità di ampliamento prevista nei casi di cui al precedente articolo 10.

Il Sindaco, su parere conforme della Commissione Edilizia Comunale, per accertate esigenze di interesse pubblico potrà dettare, in sede di rilascio di concessioni edilizie riguardanti gli immobili compresi nel presente P.P., prescrizioni anche in deroga alle presenti norme di attuazione.



1) "La riedificazione in tutto o in parte viene ammessa anche per gli edifici indicati nei punti a), b), c) e d) dell'art. 10, demoliti per necessità statiche, con un limite massimo pari al volume preesistente fatta salva la possibilità di ampliamento ammessa nella percentuale indicata nei sopraccitati punti a), b), c) e d) dell'art. 10. Su parere conforme della Commissione Edilizia gli interventi di riedificazione potranno essere autorizzati con nuovi allineamenti stradali atti a migliorare la viabilità ed anche con nuovi aspetti planovolumetrici nel rispetto del Codice Civile.



riportare alle condizioni originarie, da conservarne i volumi, indifferenti, la cui permanenza è soggetta alle norme di P.P.

In assenza di tali simboli, l'edificio si intende non riconfermabile; per esso non è ammesso intervento edilizio di alcun tipo.

Q. - Qualora in corrispondenza del simbolo  il progetto di piano riporti prescrizioni riguardanti l'edificabilità, tali prescrizioni devono considerarsi vincolanti nel caso in cui l'edificio esistente venga parzialmente o totalmente demolito.

Nel caso invece in cui manchino tali prescrizioni, l'edificio si intende non riconfermato, con possibilità però di ristrutturazione ~~senza modifiche di volume~~.

Art. 26) - Demolizioni

Negli elaborati di progetto N° 8 sono espressamente indicati gli edifici da demolire totalmente o in parte perchè in contrasto con le previsioni di piano, con le norme antisismiche o per motivi di incolumità pubblica. Tali edifici sono rappresentati col simbolo 

Art. 27) - Riedificazione

La riedificazione di edifici totalmente o parzialmente demoliti per i motivi di cui all'art. 26 è consentita nel rispetto delle norme attuative e secondo le modalità indicate negli elaborati di piano particolareggiato.

Art. 28) - Modalità per la presentazione dei progetti

Le modalità per la presentazione dei progetti seguono il dettato dell'art. 24 della l.r. 63/1977.

A precisazione dell'articolo citato i progetti dovranno comprendere i seguenti elaborati:

- 1) Planimetria in scala 1:500 del piano particolareggiato
- 2) Planimetria generale 1:200 con quote planimetriche
- 3) Planimetria del Piano Tipo e di tutti gli altri Piani 1:50 opportunamente quotata.
- 4) Sezioni utili a definire l'edificio in ogni sua parte 1:50 opportunamente quotate.
- 5) Prospetti con indicazioni dei materiali 1:50.
- 6) Particolari in scala 1:20 o superiori indicanti gli spessori degli elementi costruttivi, i materiali di coibentazione e di finitura:
 - a) particolare del tetto
 - b) particolare della muratura perimetrale
 - c) particolari dei solai
 - d) sezione dell'eventuale muretto di recinzione prospiciente su spazi pubblici e prospetti dell'eventuale cancelletto d'ingresso.



L'altezza minima di ogni piano abitabile non deve essere inferiore a quanto disposto dalla L.R. 23 agosto 1985 n. 44. Per i negozi ed i locali pubblici l'altezza minima è di ml. 2,80.

e) Sezione particolare di prospetto di eventuali parapetti di terrazze.
f) Si fa obbligo di presentare la campionatura relativa ai materiali costruttivi indicati all'art. 3 Per i progetti di restauro, ristrutturazione e ampliamento di cui ai punti a), d), h), dell'art. 3 gli elaborati grafici di cui al punto 6 dovranno essere redatti secondo quanto previsto dai D.T. allegati alla l.r. 30/ e successive modifiche e integrazioni.

7) Fasi di esecuzione

Qualora il progetto preveda fasi di costruzione o ampliamenti da eseguirsi in tempi diversi, gli elaborati dovranno contenere le indicazioni sufficienti per individuare con chiarezza l'aspetto dell'edificio o nelle diverse fasi di esecuzione.

8) Calcolo statico della struttura

9) Indicazioni reti urbanizzazione (fognatura, Enel, Sig ecc.)

Documenti scritti:

1) Relazione tecnico-illustrativa

2) Relazione di cui alla legge 373

3) Relazione di calcolo

4) Direzione lavori

5) Asseverazioni

6) Schema di convenzione, ove fra l'altro sia indicato:
a) tempi e modalità di attuazione

b) modalità per il versamento di oneri di urbanizzazione eventualmente dovuti

CAPO QUINTO

NORME TECNICHE EDILIZIE GENERALI

Art. 29) - Piano quota 0,00

Il piano quota 0,00 è determinato dalla quota del marciapiede stradale antistante al lotto, misurata sulla mezzeria del fronte lotto.

Art. 30) - Altezza dei fabbricati e dei piani

L'altezza massima dell'edificio è calcolata come distanza tra il piano quota 0,00 e l'intersezione della falda del tetto con la muratura perimetrale.

~~L'altezza minima di ogni piano abitabile non deve essere inferiore a m. 2,70. Per i negozi l'altezza minima consentita è di m. 3,00.~~

Art. 31) - Distanza dei confini

Le distanze sono calcolate sull'esterno delle murature perimetrali.

Non sono calcolati ai fini della distanza:

a) gli sporti di gronda


b) gli oggetti per terrazza purchè la faccia inferiore del solaio disti almeno m. 2,20 dal terreno.



A quanto disposto dalla L.R. 23/8/1985 n. 44.-

Di norma non sono ammessi, salvo nei casi di ampliamenti previsti dal precedente art. 10 atti a trasformare a fini residenziali i volumi di sottotetto. In tal caso le aperture ad abbaino dovranno essere della dimensione minima stabilita dall'art. 7 della L.R. 23/8/1985 n. 44 e poste sull'asse delle aperture dei piani interiori. L'abbaino dovrà essere del tipo tradizionale e realizzato con gli stessi materiali della copertura.

La Commissione Edilizia, in sede di esame dei progetti, potrà dettare norme specifiche al fine di rendere gli interventi compatibili con i valori architettonici ed ambientali dell'edificio.-



c) i porticati disposti sul fronte posteriore dell'edificio anche se sostenuti da colonne purchè non sopportino locali abitabili e non superino l'altezza di un piano.

Art. 32) - Superficie coperta

La superficie coperta si calcola con proiezione al suolo del fabbricato. Sono esclusi dal calcolo i portici purchè non sostengano locali abitabili, le terrazze purchè nelle condizioni di cui all'art. 31 e gli sporti del tetto.

Art. 33) - Volume edificato fuori terra

Il volume dell'edificio è calcolato come volume del solido emergente dal suolo. Non vengono conteggiati i portici e le logge, i volumi tecnici emergenti dal tetto e tutti i volumi, non abitabili, determinati da altezza dei piani inferiore ~~a m. 2,70~~.

Art. 34) - Mansarde e Abbaini

~~Non sono ammessi.~~

La volumetria sviluppata sull'estradosso dell'ultimo solaio sarà considerata abitabile e quindi conteggiata ai fini del calcolo della cubatura quando risponda ai seguenti requisiti:

- a) l'altezza media dei locali, calcolata sull'intradosso del solaio del tetto è superiore a m. 2,70.
- b) la superficie finestrata è superiore a 1/20 della superficie netta dei locali
- c) quando i locali non si avvalgono per l'accesso di scale a pioli scala retrattile, scala con pendenza superiore al 100% o altro collegamento precario.

Tali prescrizioni fanno riferimento a tutti i tipi di edificio di cui ai punti b), c), d), dell'art. 10, nonchè alle nuove edificazioni di cui all'art. 11 e 18 e agli edifici di cui al punto b) dell'art. 10, per i quali si ammette la trasformazione d'uso

SEGUONO GLI ARTICOLI DAL 35 AL 48 CHE
NON SONO INTERESSATI DALLA PRESENTE
VARIANTE..

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI ARTA TERME

Piano Particolareggiato di ricostruzione per la frazione di Piano

***RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA
DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE***

1 - *In quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse:*

L' oggetto della presente variante riguarda, sostanzialmente, una modifica zonizzativa in accoglimento della richiesta da parte di privati per razionalizzare l'uso degli spazi esterni mediante la individuazione di un'area edificabile in aderenza alla costruzione principale esistente da destinare a deposito/autorimessa a servizio di detta costruzione.

2- *In quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente Ordinati*

Vista la limitata dimensione della variante in oggetto si può affermare tranquillamente che tale variante non interferisce in alcun modo con il PRPC in questione, con il PRGC, con altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati.

3- *Pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*

Le dimensioni degli interventi sono decisamente molto limitate e quindi le incongruenze con il concetto di sviluppo sostenibile risultano non apprezzabili.

4- *Problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*

Considerato che la variante in oggetto interviene su aree già urbanizzate non si determinano modifiche o incrementi sensibili alle previsioni edilizie e pertanto non si evidenzia nessuna ricaduta ambientale connessa alla variante stessa.

Inoltre la Variante in oggetto non modifica le previsioni e/o gli obiettivi sostanziali del P.R.P.C. originario nei confronti dei quali sono stati acquisiti favorevolmente i relativi pareri prima dell'approvazione dello stesso.

5- *Rilevanza della variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente*

La variante in esame non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente, in quanto relativa a una minima e irrilevante modifica zonizzativa.

CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI E DELLE AREE CHE POSSONO ESSERE INTERESSATE

1- *Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti*

La variante in esame vista la minima e irrilevante modifica alla zonizzazione espressa non ha rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente e non comporta una cumulazione degli effetti.

2- *Valutazione degli impatti*

Al fine di verificare solamente gli effetti potenziali prodotti direttamente dalla variante in esame sull'ambiente, viene di seguito pertanto sviluppata una matrice di identificazione dei possibili impatti ambientali positivi, negativi e nulli rispetto alle principali componenti ambientali.

COMPONENTI AMBIENTALI										
Azione della Variante	Aria e clima	Acqua	Suolo	Energia	Biodiversità Flora Fauna	Paisaggio	Popolazione	Salute umana	Mobilità	Rifiuti
Effetti	O	O	O	O	O	O	+	+	+	O

+ Possibile impatto positivo; - Possibile impatto negativo O Nullo

Nella tabella si evidenzia un maggior numero di effetti positivi a favore di "Popolazione - Salute umana - Mobilità" dovuto ad una migliore razionalizzazione e uso degli spazi esterni anche mediante l'individuazione di un'area edificabile come sopra, che consentono un sensibile aumento dell'insediabilità abitativa nonché un miglioramento della fruibilità degli spazi da parte dell'utenza, a discapito di nessuna componente negativa.

3- *Natura transfrontaliera degli effetti*

La variante per la sua natura e per la sua esigua entità non presenta assolutamente alcun effetto su aree esterne all'abitato di Arta Terme e quindi non esiste alcuna natura transfrontaliera degli impatti.

4- *Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)*

Analogamente la variante non determina variazioni tali da poter determinare rischi per la salute umana.

5- *Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*

Il territorio comunale di Arta Terme, posto nella parte nord del Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine, si estende su una superficie complessiva pari a 52,24 Kmq e abbraccia due valli: quella del But e quella dell'affluente Chiarsò. Oltre ad Arta Capoluogo il Comune è costituito anche dalle frazioni di Avosacco (478 m slm), Piano d'Arta (560 m. slm), Cabia (753 m. slm), Cedarchis (400 m. slm), Piedim (440 m. slm), Valle (878 m. slm), Rivalpo (904 m. slm), Lovea (683 m. slm).

Al 31.12.2014 la popolazione residente era di n. 2.188, distinta per frazioni come segue:

- Arta Capoluogo n. 373
- Piano d'Arta n. 814
- Avosacco n. 218
- Cabia n. 229
- Cedarchis n. 178
- Piedim n. 165
- Valle n. 64
- Rivalpo n. 64
- Lovea n. 83

6- *Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

- gli elementi che determinano il vincolo paesaggistico non hanno subito modifiche sotto il profilo ambientale rispetto alla data di rilascio dei pareri regionali in relazione alla Variante Generale al P.R.G.C. e al P.R.P.C. originario di Piano D'Arta;
- esiste una notevole distanza tra il territorio del Comune di Arta Terme e i S.I.C. più vicini;
- il paesaggio tutelato non subisce alcuna variazione per effetto degli interventi edilizi previsti con l'applicazione della presente variante;
- gli elementi fisici e orografici caratterizzanti il territorio (montagne, fiumi, dislivelli ecc..) funzionano da schermo tra i SIC più vicini e il Comune di Arta Terme.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, considerati gli effetti ambientali irrilevanti della Variante e valutate le caratteristiche dimensionali e la portata territoriale dello strumento urbanistico, si ritiene che, oggettivamente, la Variante n° 10 al P.R.P. di Piano D'Arta, d.d. 09.02.2015, non determina effetti significativi sull'ambiente e pertanto non risulta necessario attivare la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).

Tolmezzo, li 09.02.2015



IL PROGETTISTA
(ing. Aldo Missana)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Missana", written over the printed name.

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI ARTA TERME

Piano Particolareggiato di ricostruzione per la frazione di Piano

ASSEVERAZIONE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE **COMUNE DI ARTA TERME**

Variante n° 10 AL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RICOSTRUZIONE DI PIANO ARTA (relativa alla variazione di destinazione di una porzione di area attualmente classificata a verde agricolo in area edificabile)

Il sottoscritto Ing. Aldo Missana, iscritto all'ordine degli ingegneri della provincia di Udine con il n. 776, in qualità di progettista della variante in oggetto citata

A s s e v e r a

Che la variante in parola n. **10** al Piano Particolareggiato di Ricostruzione di Piano Arta non prende in considerazione gli immobili o località sottoposti a tutela archeologica o paesaggistica a sensi del D.Lgs 42/2004 – parte II[^] e III[^], così come integrato e modificato.-
In fede

Tolmezzo 09/02/2015



IL PROGETTISTA
(Ing. Aldo Missana)